

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XII sezione Civile, nella persona del Giudice Unico dott. ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 43925/09 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

TRA

P.M. M.M. e M.C.

OppONENTI

e

banca

Conclusioni: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in via preliminare rilevato che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli art 132 cpc e 118 disp attuaz cpc così come modificati dalla L. 132/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato gli opposenti in epigrafe proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 10260/09 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.9.09 deducendo la mancanza di documentazione idonea a fornire la prova del credito, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicabilità dell'art 1956 c.c., chiedendo dichiararsi nullo o, comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposto alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Disposta CTU, denegati i mezzi istruttori la causa all'udienza del veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Va in via preliminare precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura



come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), con la conseguenza che il Giudice investito della questione ha il potere dovere di riesaminare tutte le questioni poste alla base della pretesa creditoria.

Nel merito si osserva che priva di fondamento appare l'eccezione formulata dagli oppositori ai sensi dell'art 1956 c.c. per aver l'opposta continuato a concedere credito alla società ALFA SRL per essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche della stessa.

Ed invero, in merito si osserva che l'art 4 del contratto di fideiussione agli atti prevedeva l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni economiche del debitore ed informarsi dei suoi rapporti con la Banca.

Ma gli istanti non hanno né dedotto né provato di aver richiesto alla banca notizie in merito alle condizioni economiche della ALFA SRL, per cui di nulla si possono dolere, atteso che per contratto erano tenuti ad informarsi della esposizione debitoria della predetta. Inoltre, emerge dagli atti, che P.M. era amministratore unico della società predetta mentre MM. e M.C. ne erano soci per cui si può ragionevolmente escludere che ignorassero l'esposizione

debitoria della società garantita.

Eccepiscono, inoltre gli opposenti l'applicazione dall'inizio del rapporto della capitalizzazione degli stessi

Va, in merito osservato che, in termini generali che il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni opponibili dal debitore principale, tuttavia, nella specie le eccezioni di invalidità formulate dall'opponente sono impedito dalla particolare configurazione del contratto di garanzia stipulato con la Banca convenuta.

Tale contratto, invero, deve essere qualificato come "contratto autonomo di garanzia", come tale insensibile alle vicende del rapporto principale atteso che il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, ecc e nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, tenuto a garantire comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Al riguardo, va segnalato che la più recente giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, *"non è decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola*

*essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ.*" (Così Cass. 19300/05).

Ora, nella specie, non è la clausola sull'obbligo di pagare "a semplice richiesta" che elimina il vincolo di accessoriaità tra obbligazione principale ed obbligazione garantita, trattandosi di una disposizione che, di per sé considerata, sembra volta solo ad imporre un pagamento entro un breve termine da parte del fideiussore, previo semplice avviso allo stesso e senza bisogno del suo consenso, e soprattutto senza possibilità per il debitore principale di opporvisi. Il vincolo di accessoriaità è, invece, escluso lì dove si prevede che la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida. Infatti, con tale inciso si stabilisce un'assoluta autonomia tra l'obbligazione principale e quella garantita, con una formula che, sottintende un'implicita rinuncia del garante a far valere le eccezioni d'invalidità relative al rapporto principale (per quest'interpretazione, cfr. ad esempio Cass. 10400/02, Cass. SSU 3947/2010).

La combinazione delle clausole di cui detto innanzi induce a configurare il rapporto di garanzia in oggetto alla stregua di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione, atteso che risulta assente l'elemento dell'accessoriaità della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'articolo 1945 c.c. (Cfr Cass. 3.10.2005 n. 19300; Cass. 2 aprile 2002, n. 4637; 23 giugno 2000, n. 8540; 20 agosto 1998, n. 8248 e da ultimo Cass. 13.2.2009 n. 3525). Orbene, va osservato che secondo il consolidato



orientamento della Suprema Corte, cui questo giudicante ritiene di uniformarsi, l'autonomia che caratterizza il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta a quest'ultimo. Il garante assume, infatti, assume l'impegno di effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne faccia richiesta.

Nell'assumere tale obbligo il garante rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto che lo lega al debitore principale al beneficiario della garanzia, anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva (Cfr Cass. 7 marzo 2002, n. 3326; 8540/00, cit, 3 febbraio 1999, n. 920), a meno che esse non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cfr Cass. 3326/02, nonché la recente Cass. 14.12.2007 n. 26262).

Nella specie, come visto, gli oppositori eccepiscono la nullità del contratto di conto corrente con riferimento alla clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ebbene, sulla base dell'autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione -eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria



all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto neanche l'anatocismo, così come si ricava dagli art. 1283 c.c. e 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993. (Cfr in termini Cass. 7.3.2002 n. 3326; Cassazione civile, sez. III, 03 marzo 2009, n. 5044).

In definitiva, va ritenuto che nel contratto autonomo di garanzia- fattispecie ricorrente nel caso in esame- il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dell'ordinamento.


Gli opponente, quindi, non sono legittimati ad sollevare le eccezioni in esame.

Con riferimento alla prova del credito si osserva che lo stesso è comprovato dalla dagli stessi estratti conto autenticati, mai contestati in corso di rapporto dalla società, dai documenti di sintesi dei contratti e delle linee di credito concesse, non oggetto di specifiche contestazioni.

Né gli opposenti hanno provato o chiesto di provare di aver effettuato versamenti ulteriori a quelli contabilizzati così estinguendo i propri debiti.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 10260/2009 va confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 140/012, tenuto conto della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.



Le spese di CTU, nella misura già liquidata, si pongono definitivamente a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe proposta, così provvede:

A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 10260/2009 emesso in data 28.9.2009 dal Giudice del Tribunale di Napoli;

B) condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in €. 100,00 per spese, €. 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

D) pone definitivamente, le spese di ctu, come liquidate in separato decreto, a carico di parte opponente in solido tra loro.

Così deciso in Napoli il 30 settembre 2013

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Anna Maria Pezzullo

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30 SET. 2013

IL CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Roberta Sepe